



Ordinanza del DFF sulle dogane (OD-DFF)

Modifica del 19 ottobre 2016

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007¹ sulle dogane è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 16 capoverso 2, 19 capoversi 1 e 2, 20 capoversi 1 e 2, 21 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 3 e 26 capoversi 1–3 «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».

Art. 14 **Controlli**
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.

Art. 15 **Modalità di pagamento**
(art. 73 cpv. 2 LD)

L'obbligazione doganale può essere pagata come segue:

- a. nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'AFD (PCD): non in contanti mediante fattura;
- b. in contanti e in franchi svizzeri;
- c. in contanti e nelle valute estere accettate dall'AFD al tasso di cambio fissato da quest'ultima;
- d. mediante carta di debito o credito accettata dall'AFD;
- e. mediante assegni accettati dall'AFD.

¹ RS **631.011**

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 28

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

19 ottobre 2016

Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer